

# LA DONNA NELLE REGOLE DEL COMELICO

di Marzia Ianese

## 1. Introduzione alla questione passata e attuale delle donne nell'ordinamento regoliero

Il problema relativo all'ammissione delle donne nell'ordinamento regoliero è ancora pienamente aperto e puntualmente preso di mira.

Il conflitto di opinioni è molto acceso, perché non riguarda più dispute tra regolieri e non regolieri, ma considera il fatto se, nell'ambito e nella cerchia ristretta dei proprietari, ci possano essere norme che limitano la facoltà delle donne di essere considerate regoliere e quindi portatrici dei diritti dei regolieri stessi.

È evidente che la considerazione del ruolo femminile ha sempre avuto scarsa attenzione: infatti, c'è sempre stata una tendenza all'esclusione delle donne anche, ma non solo, dall'attività regoliera. Non si deve dimenticare che questo antico diritto, pur nascendo dalle comunioni familiari, è sempre stato rappresentato dalla figura preminente dei maschi anziani, lasciando alle donne compiti di supplenza o di subentro temporaneo solo per le vedove con figli maschi minori. Tutto questo può non stupire, rientrando nella normale concezione storica della figura femminile.

Pur però essendo cambiato il ruolo delle donne, gli statuti sono rimasti invariati. Tuttora le uniche donne considerate regoliere sono le vedove aventi figli di cui almeno uno maschio a carico e finché dura lo stato di vedovanza o finché un figlio maschio e convivente abbia raggiunto la maggiore età. I più recenti statuti delle regole comelicesi riconoscono generalmente un qualche diritto, arbitrariamente definito come "concessione a non regolieri", di fabbisogno, legnatico e pascolo alle vedove di regoliere ed alle figlie nubili, ma non le ammettono all'assemblea. Tra i laudi successivi al sec. XIV, che trattano della partecipazione delle donne, il laudo di Oltrerino del 1575 stabilisce che, se un regoliere muore senza figli maschi, le femmine non possono succedere che per un solo colonello nel godimento dei beni comunali: ma ciò solo nel caso in cui restino orfane e non abbiano fratelli. Attualmente queste disposizioni, più o meno variate, permangono in quasi tutte le Regole del Comelico e sono passati più di quattrocento anni!

Lo Statuto attuale di San Nicolò, in particolare, statuisce che godono di alcuni diritti e di altre assegnazioni, che potranno essere stabilite a loro favore, le seguenti famiglie o persone, se residenti anagraficamente e di fatto in detto comune:

- a) la vedova di regoliere senza prole o con prole femminile, finché dura lo stato di vedovanza;
- b) le maggiorenni nubili figlie di regolieri o portanti il cognome dell'avo regoliere, che vivono separate dalla famiglia;
- c) le donne abbandonate o che vivono separate dal marito regoliere o dai figli, fino a che non sia pronunciato il divorzio.

È dunque chiaro che, sia in passato, sia attualmente, la successione femminile ha carattere suppletivo rispetto a quella maschile.

## 2. Dispute e recenti interventi costituzionali

Sono indice dell'intricata questione alcune sentenze e interventi costituzionali susseguitisi negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la fattispecie sottoposta all'esame della Corte di Trento, nel 1988, il Tribunale aveva in precedenza accolto l'impugnazione sul punto relativo all'esclusione, dalla comunione, degli eredi femmine; ma avverso questa sentenza la Regola feudale di Predazzo aveva proposto appello sostenendo che, essendo essa un'istituzione di diritto privato, è legittima l'esclusione dei discendenti di sesso femminile, peraltro derivante da millenarie consuetudini feudali. Nel merito l'appello fu ritenuto pienamente fondato: la sentenza riconosce che la Regola feudale di Predazzo si presenta oggi, giusto l'art. 1 del suo statuto, come una comunione di diritto privato; ciò posto, non

si vede come si possa invocare l'art. 3 Cost. che pone il principio dell'uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione davanti alla legge e non già davanti a disposizioni di carattere privatistico. Questa sentenza si è dunque pronunciata nel senso della validità della norma statutaria della Regola in contestazione che esclude dalla comunanza i discendenti donne del vicino deceduto.

Dieci anni più tardi, la stessa Corte di appello di Trento ha cambiato indirizzo, dichiarando inefficace nei confronti di un figlio legittimato di un vicino la clausola regolamentare dello Statuto della Regola di Predazzo che attribuisce la qualifica di Vicino solo agli eredi maschi nati legittimi. Affermando che la partecipazione alla comunione trova fondamento, non già in una manifestazione di volontà degli organi della struttura amministrativa della comunione e dell'aspirante comunista, ma esclusivamente nella titolarità, in capo ad un determinato soggetto, del requisito soggettivo necessario alla partecipazione, la Corte conclude che, nell'ipotesi in cui si verifica la successione, è da escludere che il regolamento possa indurre limitazioni di sorta alla partecipazione della comunione.

A commento della pronuncia, c'è chi sostiene che il termine "comunione" non può consentire di ricercare significati nel codice civile, ma deve imporre l'individuazione della disciplina voluta dal legislatore per questo peculiare e tipico istituto del diritto italiano. La Regola feudale di Predazzo sarebbe, invece, un'organizzazione privata e autonoma la cui disciplina è contenuta nello Statuto.

Ho voluto citare queste due recenti sentenze, di esito chiaramente opposto, per effettivamente constatare come la questione sia controversa e di non facile soluzione.

Emblematica è anche un'ordinanza del 1988 della Corte Costituzionale relativamente alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con riguardo all'art. 7 del Laudo delle Regole d'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento di detto laudo nella parte in cui non riconoscono alle donne parità e pienezza di diritti rispetto agli uomini, in relazione agli artt. 2, 3 e 44, 3° co. della Costituzione. La Corte, pur dichiarando che la questione proposta deve essere dichiarata inammissibile perché riferita a norme non aventi valore di legge, ha in quelle circostanze affermato che non può lo statuto di una comunione familiare derogare ad una norma di legge, salvo quanto genericamente rimesso dalla legge all'autonomia delle parti e che le comunioni familiari montane sono disciplinate anche dalle consuetudini che, rispetto alla legge, assumono sempre una posizione subordinata e non possono mai derogare alla stessa.

Era praticamente scontato che questa ordinanza fosse fonte di accese dispute.

Da una parte, c'è chi infatti sostiene che la manifesta inammissibilità della questione sia scontata, essendo fuori discussione che, né lo statuto della Comunanza delle Regole d'Ampezzo, né, a maggiore ragione, il relativo regolamento, sono o si possono considerare norme aventi valore di legge. La Corte sembra volere mandare un segnale a quei giudici che in futuro potranno essere chiamati a pronunciarsi in proposito: il segnale è nel senso che le comunioni familiari montane continuano ad essere disciplinate dallo statuto e dalle consuetudini, ma resta fermo che, né l'una, né l'altra possono andare contro la legge, o derogare alle sue disposizioni. Il fatto è che la Corte aggiunge l'inciso "salvo quanto genericamente rimesso dalla legge all'autonomia delle parti": ma stabilire quando ciò accada, non è facile. Si tratta di un'argomentazione che non considera la circostanza che tali comunioni, pur avendo natura privata, amministrano un patrimonio antico che è dichiarato per legge inalienabile, indivisibile e vincolato in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali, al quale si riconnette un evidente interesse pubblico. L'esclusione delle donne non può dunque essere un fatto indifferente per l'ordinamento.

Se questa è una interpretazione, secondo altri, invece, la Corte, dichiarando l'inammissibilità dell'eccezione di legittimità costituzionale, ha aggiunto un inciso secondo il quale, se le consuetudini non possono mai derogare alle leggi, anche gli statuti di una comunione familiare non possono derogare ad una norma di legge "salvo quanto genericamente rimesso dalla legge all'autonomia delle parti". Come si è già visto, la Corte di Appello di Trento, con la sentenza n. 480, ha affermato che non è possibile invocare l'art. 3 Cost., poiché esso impone il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e non già davanti a disposizioni di carattere privatistico. La stessa legge nazionale del 1994 ribadisce l'autonomia statutaria delle Regole, pretendendo solo

che esse prevedano norme di autocontrollo intese a garantire la partecipazione, alla gestione comune, dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie (art. 3, co. 1). Ciò che potrebbe essere consentito alla Regione è solo una formula la quale affermi che, qualora lo statuto non abbia disposto sulla questione dei beni, le norme regionali potrebbero integrare lo statuto.

Concludendo, dopo avere scoperto che l'impegno autonomo ed auto-organizzato delle Regole e la statutaria destinazione perpetua agro- silvo-pastorale delle loro terre hanno salvato, all'intera Italia e al mondo, un patrimonio ambientale di rilevante importanza, lo Stato vuole, con la forza della sua legge e delle leggi regionali, garantire appunto che i pascoli ed i boschi regolieri continuino, non solo a produrre ricchezza, ma anche a conservare l'ambiente.

\*\*\*\*\*

*Estratto dal capitolo IV della tesi di laurea in istituzioni di diritto privato di Marzia Ianese di San Nicolò Comelico, dal titolo "Proprietà collettive e Regole del Comelico", anno accademico 2000-2001, Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Giurisprudenza.*

*NdR: nel testo non sono riportate le note bibliografiche e di commento presenti nella versione originale dello scritto.*

© dott. Marzia Ianese, ogni diritto riservato